



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB - 13.12.2018

Numero di pubblicazione: BH07-0000000334

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 153 ORC, Associazione G.E.R.M.M.

Associazione G.E.R.M.M.
CHE-109.916.710

6817 Maroggia

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 153 ORC

Disposizione:

L'ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino,

nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

Associazione G.E.R.M.M., Maroggia (CHE-109.916.710),

ritenuto che

I. secondo l'art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Secondo l'art. 153b cpv. 1 ORC se l'ente giuridico non

dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa lo scioglimento dell'associazione, la designazione dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, OTRC). Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa un'ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 10 novembre 2015, inviata al domicilio legale dell'ente giuridico, lo scrivente ufficio ha diffidato l'associazione in oggetto a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". Il termine di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso. Mediante pubblicazione nel FUSC del 23 giugno 2016, è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Anche

questo termine è decorso senza che fosse presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza l'associazione in questione è da considerare priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede;

III. visti la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all'art. 12 OTRC è fissata a CHF 100.00. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione, si siano inizialmente manifestate, ma non abbiano poi intrapreso nulla per regolarizzare la situazione dell'associazione, e abbiano quindi dimostrato disinteresse nei confronti dei loro obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un'ammenda pari a CHF 150.00;

sulla base dell'art. 153b ORC viene deciso quanto segue:

1. L'associazione Associazione G.E.R.M.M., in Maroggia, è dichiarata sciolta d'ufficio.
2. Quali liquidatori sono nominati Gianluigi Marini e Rosario Sprechino.
3. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

Associazione G.E.R.M.M., in Maroggia, CHE-109.916.710, associazione (Nr. FUSC 132 del 11.07.2002, Pubbl. 554886). Nuovo nome: Associazione G.E.R.M.M. in liquidazione. Nuovo recapito: L'associazione è priva di domicilio legale. L'associazione è dichiarata sciolta d'ufficio in applicazione dell'art. 153b ORC. Nuove persone iscritte o modifiche: Marini, Dott. Gianluigi, da Lugano, in Comano, presidente del consiglio e liquidatore, con firma individuale [finora: in Melano, presidente del consiglio, con firma individuale]; Sprechino, Rosario, cittadino italiano, in Legnano (IT), membro e liquidatore, con firma collettiva a due [finora: cittadina italiana, in Legnano (I), membro, con firma collettiva a due].

4. La tassa per l'iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 100.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. d. cifra 6. OTRC). La tassa per la modifica della funzione e dei dati personali ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a. cifra 2. OTRC). La tassa per la cancellazione del domicilio legale ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a. cifra 1. OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa base di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC) oltre ad una tassa di CHF 100.00 per l'iscrizione della presente decisione (art. 12 OTRC).

5. È inflitta un'ammenda di CHF 150.00 a carico di Gianluigi Marini e Rosario Sprechino.

6. Le tasse di iscrizione e di diffida pari ad un totale di CHF 380.00 sono poste solidalmente a carico di Gianluigi Marini e Rosario Sprechino. A carico di Gianluigi Marini è posta personalmente l'ammenda di CHF 150.00. A carico di Rosario Sprechino è posta personalmente l'ammenda di CHF 150.00.

7. La presente decisione è notificata mediante invio raccomandato a Gianluigi Marini, Strécia di Casée 7, 6949 Comano, conformemente all'art. 153b cpv. 2 lett. a cifra 2 ORC. Ritenuto come il signor Sprechino non sia domiciliato in Sviz-

zera, la presente decisione è notificata anche mediante pubblicazione nel FUSC, a norma dell'art. 153b cpv. 2 lett. b ORC.

8. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 29.01.2019